

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che, alla lettera b), prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), alimentato con una quota dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di spettanza dei Comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

VISTO il citato articolo 1, comma 380, lettera b), nella parte in cui prevede che l'ammontare iniziale del Fondo di solidarietà comunale è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9= milioni di euro e stabilisce che le modalità di versamento al bilancio dello Stato della quota a carico di ciascun Comune sono determinate con lo stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO ancora il citato articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, che alla lettera d) dispone che con il medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli Comuni:

- ✚ degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f) del medesimo comma 380;
- ✚ della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- ✚ della dimensione demografica e territoriale;
- ✚ della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- ✚ della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
- ✚ delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- ✚ dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse

disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

Visto l'articolo 1, comma 380-*bis*, della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che per l'anno 2013, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai Comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la lettera i) del comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 la quale prevede che gli importi relativi alle lettere a) , c), e) ed f) dello stesso comma 380, possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012 e che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio;

Visto l'accordo sancito presso la "*Conferenza Stato-Città ed autonomie locali*", nella seduta del 25 settembre 2013, nel quale si ravvisa l'opportunità di prevedere una revisione delle stime dell'IMU con particolare riferimento alla distribuzione territoriale del gettito di spettanza statale imputato ai fabbricati di categoria D, fermo restando il complessivo importo dello stesso e l'apporto statale al fondo di solidarietà comunale, al fine di correggere eventuali imprecisioni nella contabilizzazione dei conseguenti effetti finanziari;

PRESO ATTO che - come risulta dai dati recentemente pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - la quota del gettito IMU 2013 ad aliquota base, a carico di questo Comune, da trattenere per alimentare il Fondo di solidarietà comunale (ex art. 1, c. 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012) e versare al bilancio statale è pari ad euro **6.553.457,74=**;

CHE, inoltre, l'ulteriore quota a carico di questo Comune, da trattenere per alimentare il Fondo di solidarietà comunale e versare al bilancio statale è pari ad euro **5.113.079,32=**;

ATTESO che ciò comporta una necessaria rideterminazione delle aliquote I.M.U. - già oggetto di approvazione da parte di questo ente e di cui alla deliberazione consiliare n. 125

adottata nella seduta del 25/10/2013 - al fine di riequilibrare la maggior quota di I.M.U. da versarsi al Fondo di Solidarietà Comunale e mantenere gli equilibri di Bilancio, anch'esso approvato con atto consiliare n. 126 in data 25/10/2013;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012 (*“Legge Finanziaria 2013”*) ha chiarito che in sede di ricognizione del mantenimento degli equilibri di bilancio le aliquote IMU possono essere variate se l'aumento è indispensabile per mantenere il pareggio di bilancio;

CHE l'art. 193, al comma 3, ultimo periodo stabilisce che *“per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” (30 settembre)*;

CHE per l'anno 2013 detto termine (*30 settembre*) è stato differito al 30 novembre, ex art. 10, comma 4 quater, lettera b), del D.L. 35/2013, convertito con legge n. 64/2013:

CHE l'assestamento di bilancio è disciplinato dall'art. 175 del TUEL, in base al quale il Consiglio comunale può apportare delle variazioni al bilancio di previsione entro il 30 novembre di ogni anno e, nello specifico, dal comma 8, che disciplina la *“variazione di assestamento generale”*, da deliberare, anche in questo caso, entro il 30 novembre;

CHE, per l'esercizio 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 151 TUEL, il comma 2 dell'art. 8 del D.L. 102/2013 ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio annuale di previsione al 30 novembre;

CHE, in sostanza, i tre adempimenti del processo di programmazione finanziaria degli enti locali (bilancio di previsione, salvaguardia degli equilibri e variazione generale di assestamento) vengono convogliati in un unico momento (30 novembre);

CHE l'incertezza del quadro di riferimento necessario per redigere il bilancio di previsione 2013 (seconda rata IMU, FSC, SPENDING REVIEW, ecc.) rende attuali le conclusioni a cui giungeva il MEF nella risoluzione RISOLUZIONE N. 1/DF del 2 maggio 2011, in base alla quale *“la particolare tempistica in cui si colloca l'efficacia delle disposizioni del D. Lgs. n. 23 del 2011, nell'esercizio 2011, non sembra, infatti, lasciare*

spazio all'adozione di atti diversi dalla variazione di bilancio, così da consentire, in questo specifico contesto, ai comuni - che hanno già approvato il bilancio di previsione - di esercitare la facoltà di intervenire sull'ADD. IRPEF e procedere in tempi brevissimi alla programmazione delle risorse in entrata che ne derivano e alla destinazione della corrispondente spesa”;

RIBADITA quindi la necessità di una rideterminazione delle aliquote I.M.U., già oggetto di approvazione da parte di questo ente e di cui alla deliberazione consiliare n. 125 adottata nella seduta del 25/10/2013;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22/12/2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014** ed il D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito con Legge 26/04/2012 n. 44;

DATO ATTO che **l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;**

VISTO altresì l'art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce : *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;*

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;*

ATTESO che l'art. 13 del sopra richiamato D.L. n. 201/2011 stabilisce :

- a) al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- b) al comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

c) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994 n. 133, può essere ridotta fino allo 0,1 per cento;

VISTO l'art.1, comma 380, della legge n. 228/2012 (*"LEGGE DI STABILITA' 2013"*) e in particolare la lettera g): *"i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;*

CONSIDERATO che, a partire dall'anno 2013, la ripartizione del gettito I.M.U. tra lo Stato e i Comuni è mutata, in quanto il gettito prodotto dagli immobili di cat. D) affluisce direttamente allo Stato, mentre il gettito prodotto dalle altre categorie di immobili affluisce alle casse del Comune e, in un secondo tempo, il Comune trasferisce allo Stato la differenza tra il gettito I.C.I. dell'anno 2010 e quanto incassato;

VISTO il Decreto Legge n. 102/2013, convertito con legge n.124/2013 ed, in particolare, gli artt. 1 (*"Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54"*) e 2 (*"Altre disposizioni in materia di IMU"*) del medesimo;

VISTO il *"Regolamento Comunale I.M.U."*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 29.08.2012;

CHE l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;

DELIBERA

1. Di determinare le aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2013 , così come di seguito riportate:

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze

- **0,4 per cento** : in favore delle persone fisiche residenti e dimoranti nel Comune di Chiavari, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per un immobile di categoria C/6 (box o posto auto), uno di categoria C/2 (cantina, soffitta, solana) ed uno di categoria C/7 (posto auto scoperto), previa autodichiarazione del proprietario utilizzatore.

Aliquota ridotta (0,4 per cento) per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che abbiano dovuto trasferire, senza soluzione di continuità, la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, abitata o comunque utilizzata da altri soggetti, a qualunque titolo.

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale

- **0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994 n. 133.

Aliquota base dell' 0,96 per cento :

a) immobili ad uso abitativo (di categoria da A/1 ad A/9) locati con contratto registrato o concessi in comodato con contratto registrato a persone residenti nell'unità immobiliare.

La sussistenza del diritto non esime dall'obbligo di produrre idonea comunicazione all'ufficio tributi dell'Ente impositore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si intende applicare l'aliquota.

L'applicabilità dell'aliquota suddetta è comunque limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulta anagraficamente residente nell'unità immobiliare.

b) abitazione (e pertinenze ammesse dall' art.13, comma 2, D.L. n.201/2011) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta.

La sussistenza del diritto non esime dall'obbligo di produrre idonea comunicazione all'ufficio tributi dell'Ente impositore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si intende applicare l'aliquota.

L'applicabilità dell'aliquota suddetta è comunque limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulta anagraficamente residente nell'unità immobiliare.

Aliquota 0,99 per cento : unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A/10, B, D

e C - terreni ed aree fabbricabili.

Aliquota dello 1,06 per cento : immobili ad uso abitativo di categoria da A/1 ad A/9 :

a) *non locati*

b) *tenuti a disposizione*

c) *locati e/o concessi in uso o comodato a persone non residenti anagraficamente nell'unità immobiliare*

Aliquota dello 0,99 per cento : tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

2) Di dare atto che, per l'anno 2013 - in deroga a quanto previsto dall'art.13, comma 13/bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 - la presente deliberazione - ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013, come convertito con legge n. 124/2013 - acquisterà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, pubblicazione che dovrà avvenire entro il 09/12/2013.

3) Di revocare la precedente deliberazione consiliare n. 125/2013, in premessa richiamata, contestualmente e subordinatamente all'acquisizione dell'efficacia della presente deliberazione.

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2013.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

VISTO: *Si esprime parere favorevole*

*Si esprime parere contrario
per le motivazioni allegate*

Data 26/11/2013

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
GESTIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Dott. Pietro Devoto**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

VISTO: *Si esprime parere favorevole*

*Si esprime parere contrario
per le motivazioni allegate*

Data 26/11/2013

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
GESTIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Dott. Pietro Devoto**